

Allegato "B" alla Raccolta N. 1296

**Statuto
della "Fondazione Zoomarine ETS"**

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 Per volontà dei Fondatori di cui al successivo art. 8, è costituita una Fondazione denominata "Fondazione Zoomarine Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "Fondazione Zoomarine ETS", e ciò ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile nonché delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore, sopra richiamato, e dal Codice Civile.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede legale in Castel Gandolfo (RM), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere unità locali operative quali agenzie, rappresentanze, succursali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza e sedi secondarie, e ciò in tutta Italia ed all'estero, nonché potrà trasferire la Sede sociale nell'ambito dello stesso Comune indicato nel precedente comma.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale su tutto il territorio della Repubblica Italiana nell'ambito della propria strategia di educazione a favore della natura e degli animali, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, e precisamente:

- promuovere una campagna permanente di sensibilizzazione finalizzata alla conservazione della natura e degli animali, attraverso un insieme di programmi, attività e materiali appositamente studiati e diretti a tutte le fasce d'età;

- svolgere attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio - sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui al Decreto Legi-

slativo 22 gennaio 2004 N. 42, e successive modificazioni, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 N. 1409;

- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 N. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dalla Fondazione, nell'ambito e secondo le modalità definite dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- 12) informazione e formazione dell'opinione pubblica, attraverso i mezzi di comunicazione e gli eventi, in merito a tutte le attività predette.

La Fondazione, per il conseguimento delle proprie finalità, potrà:

- gestire direttamente in proprio o per conto terzi qualsiasi tipo di impianto e/o struttura che sia destinato o accessorio ad attività di tipo riabilitativo e di ricerca scientifica;
- indire incontri, corsi e seminari;
- organizzare e gestire feste sociali e/o manifestazioni culturali, popolari, folcloristiche, benefiche, sportive e ricreative nel corso delle quali potrà raccogliere fondi utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
- organizzare e gestire mostre, esposizioni ed eventi;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- svolgere attività editoriale, anche radiodiffusa, nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- avvalersi dell'opera di Professionisti;
- partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni pubbliche o private, e Reti Associative le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione medesima, potendo anche concorrere, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi anzidetti.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo N. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulte-

riori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta dell'Amministratore Unico. Fatta eccezione per quanto sopra previsto, è fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere ulteriori diverse attività.

ART. 5

PATRIMONIO ED ENTRATE

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal conferimento della somma di Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi);
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione stesso;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati ovvero ancora da persone fisiche;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate, e precisamente:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui al presente art. 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi - da intendersi come il complesso delle attività ed iniziative da essa poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva - anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 dello stesso Codice del Terzo Settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE - DIPENDENTI, COLLABORATORI E VOLONTARI

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 7 (sette) giorni; l'esame avverrà presso la Sede della Fondazione ovvero nel luogo in cui sono ufficialmente tenuti i libri sociali, in orari d'ufficio alla presenza costante dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo. Il membro della Fondazione può farsi assistere da Professionista di sua fiducia, al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro stesso che, successivamente

all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

7.3 La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Partecipanti, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo N. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità della Fondazione stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei Partecipanti.

7.4 La Fondazione, nell'avvalersi di volontari da iscrivere in apposito Registro allorché svolgano la loro attività in modo non occasionale, dovrà assicurare i volontari stessi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, mediante apposita stipula di polizze assicurative per il volontariato. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra la Fondazione e le Amministrazioni Pubbliche, ed i relativi oneri saranno a carico della stessa Amministrazione Pubblica con la quale verrà stipulata la convenzione.

ART. 8

FONDATORE

8.1 E' Fondatore:

- La Società con Unico Socio "ZOOMARINE ITALIA S.P.A.", con Sede legale in Pomezia (RM), Frazione Torvaianica, 00071 (già 00040) Via Casablanca n. 61, Capitale Sociale Euro 40.000.000,00 (quarantamilion e zero centesimi) interamente versato, Numero di Iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 00653130823, Partita I.V.A. 06157981009, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al N. RM-951773, avente Indirizzo di Posta Elettronica Certificata zoomarineitalia@pec.zoomarine.it.

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti" le persone fisiche e le persone giuridiche, private e/o pubbliche, nonché gli Enti in genere che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di servizi o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con decisione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato rivolta

allo stesso Organo Amministrativo. La decisione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 L'Organo Amministrativo deve entro trenta giorni motivare la decisione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo di cui all'art. 12 del presente Statuto, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di Enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nel precedente comma 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- L'Organo Amministrativo, costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) ed il Revisore legale dei Conti.

11.2 Sono Uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 12

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dall'Organo Amministrativo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dall'Organo Amministrativo;
- delibera sulla nomina di un Amministratore Unico o di un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dal Consiglio d'Indirizzo in occasione della nomina;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca l'Amministratore Unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di controllo monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti lo scopo e le finalità della Fondazione, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo N. 117/2017;
- delibera la proposta di scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, da sottoporre all'Autorità amministrativa competente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza del Consiglio d'Indirizzo.

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di propria iniziativa su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età; in mancanza di tutti tali soggetti, la riunione sarà presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

12.7 Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario o, nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, da un Notaio.

ART. 13

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio d'Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei propri membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio d'Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere di modifica dello Statuto o di proposta di scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei relativi membri.

ART. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato nominato dal Consiglio d'Indirizzo un Amministratore Unico;

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di propria iniziativa su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età; in mancanza di tutti tali soggetti, la riunione sarà presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario.

ART. 15

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente,

in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

15.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16

ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 L'Organo amministrativo può essere composto da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, da scegliere anche tra non appartenenti o partecipanti alla Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere nominato come segue:

2/3 (due terzi) dei membri, con arrotondamento sempre per eccesso, dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.26, quarto comma, del Codice del Terzo settore, come richiamato dall'ultimo comma dello stesso art. 26;

1/3 (un terzo) dei membri, con arrotondamento sempre per difetto, dall'Assemblea di Partecipazione, ai sensi dell'art. 26, quarto comma, del Codice del Terzo settore, come richiamato dall'ultimo comma dello stesso art. 26.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, l'Amministratore Unico o i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

16.3 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
 - nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa nonché procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.
- 16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
- 16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei propri membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata ma con conferma di recapito, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.
- 16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
- 16.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
- 16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate, nei limiti ed in conformità delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

ART. 17

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

AMMINISTRATORE UNICO

- 17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione.
- 17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
- 17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, inoltre, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- 17.4 Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 18

CONSULTAZIONE SCRITTA - RIUNIONI PER MEZZO DI TELECOMUNICAZIONI

Salvo i casi in cui la Legge prescrive l'intervento di un No-

taio, le Decisioni degli Organi Collegiali della Fondazione (Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Indirizzo e Assemblea di Partecipazione) possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si scelga il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- in caso di esistenza del Collegio dei Revisori, la menzione dell'eventuale parere del Collegio stesso, parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione;
- l'indicazione dei Consiglieri consenzienti;
- l'indicazione dei Consiglieri contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i Consiglieri consenzienti e, ove richiesto, di quelli astenuti e contrari.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Consiglieri i quali, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi, dovranno trasmettere alla Fondazione apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà od astensione; la mancanza di dichiarazione dei Consiglieri entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica; in questi ultimi casi, le trasmissioni ai membri del Consiglio Direttivo dovranno essere fatte al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai Consiglieri medesimi.

Le Decisioni Organi Collegiali della Fondazione, adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Componenti in carica.

Le riunioni degli Organi collegiali della Fondazione (Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Indirizzo e Assemblea di Partecipazione) si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi Verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio eventuale Ufficio di Presidenza - di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti "fogli di presenza" quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 19

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

19.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

19.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

19.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio d'Indirizzo nomina anche un Revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

19.4 La Revisione Legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo costituito da un Revisore legale iscritto nell'apposito Registro, a scelta del Consiglio d'Indirizzo.

ART. 20

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

20.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 21

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

La Fondazione può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli Articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

La relativa Deliberazione costitutiva è adottata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 22

CLAUSOLA DI RINVIO

22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge tempo per tempo vigenti in materia.

Firmato:

Renato LENZI

Marco MASTRACCI

Federico VIOLA

Giorgio GIACOBINI Notaio Sigillo

Io sottoscritto Avv. Giorgio GIACOBINI, Notaio in Castel Gandolfo, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento cartaceo ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come sostituito dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235.

Esente da Imposta di bollo ai sensi dell'Art. 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117 (Codice del Terzo Settore).

Castel Gandolfo, 1'8 novembre 2022.